NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 10

I lavoratori in mobilita' concorrono a tutte le occasioni di lavoro offerte dai datori di lavoro privati, a qualunque settore produttivo appartengano, operanti nella circoscrizione nelle cui liste sono stati iscritti. La commissione regionale per l'impiego puo' stabilire che alle occasioni di lavoro di una determinata circoscrizione possano concorrere, osservati eventualmente opportuni criteri di proporzionalita', i lavoratori in mobilita' iscritti nelle liste di altra circoscrizione. Il lavoratore in mobilita' e' avviato dal competente organo del collocamento con l'osservanza delle norme di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. Le offerte di impiego che non consentano la ripartizione o non siano conformi ai criteri di armonizzazione di cui all'articolo precedente, sono destinate, in via prioritaria, ai lavoratori in mobilita'. La richiesta nominativa di lavoratori in mobilita' e' comunque ammessa anche oltre i limiti fissati in sede di armonizzazione.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	II — Nuove norme sulla mobilità dei lavoratori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it